



DISTRETTO 34  
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE  
"IV STANZIALE"

Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA)  
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B e-mail [naic8fg00b@istruzione.it](mailto:naic8fg00b@istruzione.it)  
Pec [naic8fg00b@pec.istruzione.it](mailto:naic8fg00b@pec.istruzione.it) Tel/fax 081-275676 081- 470664  
Sito web: [www.icquartostanziale.edu.it](http://www.icquartostanziale.edu.it)

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "IV CIRCOLO STANZIALE"-S. GIORGIO A CREMANO  
Prot. 0003411 del 15/04/2021  
04-11 (Uscita)

Ai Docenti  
Ai Genitori  
Al Sito

## Oggetto: INFORMATIVA ISTRUZIONE PARENTALE - Aspetti normativi, operativi e modulistica.

### Istruzione parentale

Nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo d'istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

### Norme di riferimento

- Costituzione Italiana artt. 30-33-34
- D.lgs artt. 111 e seguenti
- D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6
- D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5
- C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23/12/2005
- C.M. 35 del 26/03/2010
- C.M. 110 del 29/12/2011
- C.M. N. 27 del 05/04/2011
- CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 - C.M. 51/2014)
- Nota del 23/04/2014 USR Emilia Romagna "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo d'istruzione per gli alunni in istruzione parentale"
- D.M. n.5 08/02/2021 "Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione - a.s. 2020/2021"

## Approfondimento - Riferimenti normativi

- Costituzione, art.30 "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti"; • Costituzione, art. 34 "L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 "Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica";
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2 "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità";
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1 "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
  - ✓ il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
  - ✓ i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione";
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4 "Le famiglie che - al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione - intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli". Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23 "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".
- D.M. n.5/2021

## Obbligo d'istruzione

L'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione che, come è noto dall'ex art. 1 comma 622 L. n.296/2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che: "**L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata**



***almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". ...omissis...L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni...omissis... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.*** L'obbligo d'istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli d'apprendimento e di formazione. Comunque è il caso di precisare che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata. L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003", prevede che: ***"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"***.

Secondo l'art. 5 del D.lgs 76/2005: "Responsabili dell'adempimento del dovere d'istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:

- il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere
- il Dirigente dell'istituzione Scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta d'iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere
- la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale
- i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico ed i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro".

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare".

Nel caso di istruzione parentale, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione - da rinnovare anno per anno - di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame d'idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Pertanto, si ritiene opportuno precisare che:

- la responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci);
- la scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori;

- come previsto dall'art. 1 comma 4 D.Lgs. 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all'Autorità;
- la comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005). Il Dirigente Scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente Scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l'iscrizione;
- dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune;
- la comunicazione di "istruzione parentale" va effettuata annualmente;
- in ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. È in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche;
- i genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli;
- la capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli. Il genitore è tenuto a fornire i documenti comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone;
- per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio;
- dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente Scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

#### Esami di idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione). **L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.**

Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una **Commissione esaminatrice** che opera quale organo dello Stato.



Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola. L'art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che: "Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per **esame d'idoneità**".

La C.M. 27 del 05/04/2011 e successivo D.M. n.5 08/02/2021 stabiliscono quanto segue:

- Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.
- Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è da tenersi annualmente.
- Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato; siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame; siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.
- I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
- Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare **domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento**.
- La **Commissione per l'esame di idoneità** a classi della **scuola primaria** o alla classe del primo anno della **scuola secondaria di primo grado** è composta da **due docenti designati dal Dirigente Scolastico**. La commissione per l'esame di idoneità alle **classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado**, presieduta dal **Dirigente Scolastico** o da suo delegato, è composta da **un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal Dirigente Scolastico**.
- Nel caso di **alunni con disabilità** la Commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.
- Il **Dirigente Scolastico**, sentito il Collegio dei Docenti, **determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno**.
- Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.
- **L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado** consiste in **due prove scritte**, riguardanti, rispettivamente **l'area linguistica e l'area**

**matematica ed in un colloquio** inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

- L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.
- Le prove d'esame sono predisposte dalla Commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo.
- La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalla Commissione con l'attribuzione, a maggioranza.
- I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
- L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto.
- Occorre precisare, inoltre, che l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come si evince dalla nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini ed i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami d'idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale d'istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo". Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami d'idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo d'istruzione ed il correlato dovere di vigilanza.

Il D.Lgs. 62/2017 e il successivo D.M. n.5/2021 stabiliscono, che:

- L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
- In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.
- L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

- Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
- Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
- In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Aspetti operativi e modulistica

A livello pratico può essere utile un quadro di riferimento riassuntivo per le procedure da attivare.

AZIONE	TEMPI	MODULISTICA
<b>Avvio della procedura e/o conferma annuale</b>	Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gennaio -febbraio) per l'anno scolastico successivo.  Quando si realizza la prima volta l'idea e comunque non oltre il 15 marzo e in seguito annualmente nel periodo delle iscrizioni.	<b>MODULO A e MODULO B</b> COMUNICAZIONE D'ISTRUZIONE PARENTALE/ RITIRO dell'ALUNNO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA  <b>PROGRAMMA</b> che anticipa il lavoro che svolgerà l'alunno e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali
<b>Richiesta esame d'idoneità candidato esterno</b>	Entro il 30 aprile di ogni anno scolastico	<b>MODULO C</b> DOMANDA D'ESAME D'IDONEITA'/LICENZA FINE CICLO  Da <b>ALLEGARE</b> PROGRAMMA SVOLTO

Si allegano i MODULI A e B, C.

Ulteriori informazioni

L'Istituto Comprensivo IV Stanziale nelle rappresentanze del Dirigente Scolastico e del Personale Docente è a disposizione delle Famiglie in un'ottica di dialogo e collaborazione, in particolare per quanto concerne tutti gli aspetti didattici specifici e di natura professionale soprattutto relativi alle competenze, i metodi e le modalità di natura psicopedagogica.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Patrizia Ferrione

ALLEGATI:

MODULO A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell'Istituto Comprensivo IV Stanziale  
San Giorgio a Cremano (NA)

Oggetto: Richiesta istruzione parentale per \_\_\_\_\_  
a.s. \_\_\_\_\_

I SOTTOSCRITTI

\_\_\_\_\_ padre nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ madre nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
dell'alunno/a \_\_\_\_\_ che frequenterà/frequentante la classe \_\_\_\_\_

DICHIARONO

1. di prendere in carico la responsabilità dell'istruzione di loro figlio/a per i seguenti motivi  
\_\_\_\_\_
2. Che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al/la proprio/a figlio/a
3. Di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del/la proprio/a figlio/a
4. Titolo di studio padre \_\_\_\_\_  
Titolo di studio madre \_\_\_\_\_
5. che l'istruzione parentale sarà svolta presso \_\_\_\_\_  
con indirizzo \_\_\_\_\_
6. che sosterrà l'esame di stato/idoneità presso la Scuola \_\_\_\_\_  
con indirizzo \_\_\_\_\_  
e che si impegnano a comunicare per tempo a codesto istituto un eventuale spostamento di sede di detto esame.



Si allegano i seguenti documenti:

---

---

---

data \_\_\_\_\_

Firme

---

---

#### NOTE PER IL RICHIEDENTE

##### **La scuola familiare**

La Scuola Familiare è la possibilità da parte dei genitori, di impartire direttamente l'istruzione ai propri figli o di avvalersi di figure professionali da loro scelte. In Italia infatti ad essere obbligatorio è il grado d'istruzione minimo da raggiungere e non la frequenza scolastica.

La Costituzione italiana recita appunto così:

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...).

Art. 33 - (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.(...).

Art. 34 - (...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

E' quindi chiaro che è il genitore ad avere la responsabilità di occuparsi dell'istruzione del figlio (anche tramite scuole private o insegnanti privati), e qualora questi non se ne possa occupare direttamente, allora provvederà lo Stato in sua vece. Numerosi sono, infatti, anche i decreti legislativi e le circolari ministeriali che si occupano nello specifico di disciplinare la scuola familiare (chiamata paterna):

Decreto Legislativo 297/94

(...) Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Questo d.l. come pure il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, e la Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. Del 23/12/2005, chiariscono e ripetono che i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente. I genitori che desiderano intraprendere la strada della scuola familiare, devono in sostanza darne



comunicazione alla direzione didattica di competenza ogni anno per l'anno successivo, e tale domanda va consegnata con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, entro il mese di gennaio precedente l'inizio effettivo della scuola. Alla prima domanda dovrebbe essere allegata (se ne viene fatta richiesta) anche l'autocertificazione attestante le capacità tecniche e le possibilità economiche dei genitori. E' sempre consigliato andare prima anche di persona a conoscere il dirigente scolastico in modo da poter instaurare un rapporto di fiducia e stima reciproca. E' un diritto praticare la scuola familiare, ma è altrettanto vero che la scuola pubblica può fare dei controlli se ha forti dubbi sull'assolvimento dell'obbligo, o se la famiglia sfugge ad ogni contatto.

#### ESAMI DI IDONEITA'

La C.M. n. 35 del 26/3/2010, oltre a ribadire il fatto che l'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli, regola ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

(...) All'obbligo scolastico si adempie:

(...) - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità'

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
  1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
  2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).



MODULO B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell'Istituto Comprensivo IV Stanziale  
San Giorgio a Cremano

OGGETTO: Ritiro dalla scuola

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_,

e la sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, in qualità di genitori/tutori dell'alunno \_\_\_\_\_ iscritto nel  
corrente anno scolastico alla classe \_\_\_\_\_ della scuola \_\_\_\_\_ di codesto  
Istituto

#### COMUNICANO

di ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza di questa scuola in data odierna perché intendono  
assolvere all'obbligo di istruzione provvedendo direttamente all'istruzione del minore avvalendosi  
dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate.

A tal fine compilano contestualmente la relativa dichiarazione annuale.

I sottoscritti sono consapevoli del fatto che, a partire dalla data odierna, il/la proprio/a figlio/a perde la  
qualità di alunno/a di codesto istituto.

Cordiali saluti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del padre \_\_\_\_\_

Firma della madre \_\_\_\_\_

MODULO C

(da compilare e consegnare alla scuola entro e non oltre la data del 30 APRILE)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 dell'Istituto Comprensivo IV Stanziale  
 San Giorgio a Cremano (NA)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
 residente \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
 e la sottoscritta \_\_\_\_\_  
 nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
 residente \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
 genitori di \_\_\_\_\_  
 nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

CHIEDONO

- l'ammissione agli esami di idoneità per la classe \_\_\_\_\_ della
- Scuola Primaria
- Secondaria di 1° grado

a.s. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

- che il/la proprio/a figlio/a possa sostenere presso la vostra Scuola l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di privatista nella sessione di giugno \_\_\_\_\_

A tal fine allegano i Programmi di lavoro svolti e dichiarano:

- che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe, alla quale era iscritto/a (indicare la classe e la scuola di provenienza) \_\_\_\_\_ e dalla quale si è ritirato/a il \_\_\_\_\_
- che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe, acquisita da esame del precedente anno.
- che ha studiato le seguenti lingue straniere: \_\_\_\_\_ ;

dichiarano, inoltre:

- di non aver presentato e di non presentare altra domanda di questo tipo ad altra scuola;

San Giorgio a Cremano, \_\_\_\_\_

Firma del padre \_\_\_\_\_

Firma della madre \_\_\_\_\_



ALLEGATI:

- Programmi d'esame debitamente firmato
- Fotocopia documenti d'identità di entrambi i genitori
- Fotocopia documento d'identità allievo

